

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 settembre 2009 composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Diana CALACIURA	Consigliere
Giovanni ZOTTA	Consigliere
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Luca FAZIO	Referendario
Francesco ALBO	Referendario relatore
Daniela MORGANTE	Referendario

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 9/AUT/2008 dell'11 luglio 2008 recante "*Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2007*";

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2007, redatta dall'organo di revisione del Comune di Tregnago (PD) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 1 luglio 2009 prot. n. 5188, con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 8910 del 9 luglio 2009, acquisita al prot. C.d.C. n. 5768 del 13 luglio 2009;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria prot. n. 5890 del 15 luglio 2009, evasa dall'ente con nota prot. n. 9857 del 31 luglio 2009 (prot. Cdc n. 6765 del 31/7/09);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 53/2009 del 10 settembre 2009 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all'art. 1, comma 168 della citata legge n. 266/2005;

UDITO il Magistrato relatore, Ref. Francesco Albo.

FATTO E DIRITTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2007, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'organo di revisione del Comune di Tregnago (VR), è emerso che nel 2007 l'ente in questione (4912 abitanti al 31.12.2007), con delibera C.C. n. 39 del 27/11/2007, ha riconosciuto la legittimità di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del TUEL per importi da corrispondere ad una ditta appaltatrice a seguito della realizzazione di un'opera pubblica.

Relativamente alla regolarità delle procedure di spesa, questa Sezione ha già adottato specifica pronuncia nei confronti del comune in questione in occasione del rendiconto di gestione 2006 (delibera 115/2008/Contr. Fz. dell'11.09.2008), e ha richiamato la massima attenzione dell'ente sul rispetto di tali regole contabili, con particolare riferimento all'ambito dei lavori pubblici.

Da ciò, dunque, la richiesta da parte del magistrato istruttore, dapprima di chiarimenti (nota prot. n. 5188 dell'1 luglio 2009), e, successivamente (nota prot. 5890 del 15/7/2009), di copia della deliberazione di riconoscimento del debito.

Dai documenti trasmessi a questa Sezione in sede istruttoria è emerso che il debito fuori bilancio riconosciuto, pari ad € 10.153,07, è scaturito a seguito di una perizia suppletiva e di variante dei lavori di restauro e risanamento conservativo di Villa

Pellegrini (determinazione responsabile area tecnica n. 298 del 10.09.2007), in occasione della quale il funzionario competente ha fatto fronte alla maggiore spesa utilizzando economie accertate in corso d'opera *che tuttavia erano state già utilizzate ed impegnate*.

Più in particolare, dalla relazione allegata alla delibera è emerso che *sono state utilizzate somme già impegnate per spese tecniche, in quanto erroneamente ritenute inserite nei lavori di "ampliamento sede municipale"*.

Orbene, non è innanzitutto chiaro come, nonostante le avvenute modifiche ai quadri economici di spesa, l'ente volesse sostenere gli oneri finanziari della perizia suppletiva in argomento con somme già impegnate per spese tecniche (e non, dunque per lavori), e soprattutto riferite ad un'altra opera (l'ampliamento della sede municipale anziché il restauro di Villa Pellegrini). Ne è derivata, comunque, un'ordinazione di lavori in assenza di preventivo impegno di spesa.

Ciò denota una palese violazione dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/00, che prevede che gli enti locali possano effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.

Ma soprattutto, dall'istruttoria e dalla documentazione acquisita è emerso che il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del TUEL è

avvenuto in difetto di importanti presupposti di legge, quali l'accertamento e la dimostrazione dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente, che, com'è noto, consentono di ricondurre l'obbligazione sorta in violazione delle ordinarie procedure di spesa all'interno della contabilità e del sistema di bilancio dell'ente.

Di tali fattori, infatti, non vi è traccia né nella relazione tecnica allegata alla delibera, né nella deliberazione C.C. n.39 del 29.11.2007, in cui si fa riferimento solo al maggior onere da sostenere, e dunque al "debito da ripianare".

I presupposti dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente, come già ricordato da questa Sezione (delibera 107/2009/PRSP), sono obbligatori e non possono essere automaticamente ed implicitamente ricondotti alla semplice adozione della deliberazione di riconoscimento, in quanto vi può essere una parte non riconoscibile (ossia quella per la quale non sussistono entrambi questi fattori), come del resto testimoniato dalla formulazione dell'art. 191 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00.

L'affermazione di tali prassi non corrette dà luogo ad ipotesi di non sana gestione finanziaria, ed induce, pertanto, questa Sezione, ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. n. 266/2005, a segnalare tale circostanza al Consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo e controllo politico amministrativo (art. 42 TUEL), nonché all'organo di revisione contabile dell'ente - competente ex lege (art. 239 comma 1 lett. c del TUEL) a vigilare

sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente relativamente all'effettuazione delle spese e all'attività contrattuale -, affinché per il futuro sia prestata la massima attenzione alle regole che presidiano le procedure di spesa negli enti locali, con particolare riferimento alla realizzazione di opere pubbliche.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto

1. Accerta che in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria, il Comune di Tregnago (VR) nel corso dell'esercizio 2007 ha disposto l'effettuazione di lavori aggiuntivi in violazione degli art. 191 e ss. del TUEL, e ha proceduto al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/00 in mancanza dell'accertamento e della dimostrazione dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente, come prescritto dalla norma citata.

2. Invita pertanto l'Amministrazione comunale di Tregnago (VR) a prestare nel futuro la massima attenzione al rispetto alle regole che presidiano la fase di spesa negli enti locali, con particolare riferimento alle opere pubbliche. Sul rispetto di tali prescrizioni vigilerà in modo puntuale anche questa Sezione.

3. La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e all'organo di revisione dei conti del Comune di

Tregnago (VR) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2009.

L'estensore

Il Presidente

F.TO Dott. Francesco ALBO

F.TO Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 11/09/2009

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(F.TO Dott.ssa Raffaella Brandolese)